



**Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)**

Oggetto n. 14 del 7 aprile 2014 "TARI (tassa sui rifiuti): determinazioni."

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, con cui è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO, inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, con cui è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e successive modificazioni;

RICORDATE le proprie deliberazioni n. 50 del 29/12/2005, con la quale è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97 in sostituzione del sistema impositivo di cui al D. Lgs. 507/93 a far data dal 1 Gennaio 2006, e n. 52 del 29/12/2005, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione della tariffa;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, adegua la procedura di imposizione e riscossione alla accertata natura tributaria e non tariffaria della TIA;

VISTA la propria delibera n. 40 del 11/11/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento del tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, denominato TARES;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 che istituisce l'imposta comunale unica (IUC), articolata in tre componenti tra i quali la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

ATTESO CHE:

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, quindi tramite modello di pagamento unificato F24;
- il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

- l'art. 1, comma 691, della Legge 147/2013 stabilisce che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono affidare la gestione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito, nell'anno 2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la propria delibera n. 11 del 22/4/2013 con la quale sono state affidate ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTA la delibera di Consiglio n. 41 del 11/11/2013 con la quale è stato approvato il Piano finanziario per gli anni 2013-2014-2015 presentato dalla Società Asm spa;

VISTA la propria delibera n. 42 del 11/11/2013 con la quale sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui servizi e sui rifiuti per l'anno 2013;

DATO ATTO che il Comune di Poggio a Caiano:

- in conformità a quanto previsto della Legge 147/2013, fino alla scadenza del contratto, intende avvalersi, per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES;
- stabilisce, per l'anno 2014, in due il numero delle rate della tassa sui rifiuti e individua le seguenti scadenze per il versamento:
 - **30 aprile 2014** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2013;
 - **30 settembre 2014** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2014, dedotti gli importi del precedente acconto.
- Stabilisce che potranno essere effettuate ulteriori bollettazioni nel corso dell'anno al fine di recuperare eventuali nuove posizioni.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dei Servizi finanziari e di Supporto in data 28.3.2014, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON 8 voti favorevoli e 3 astensioni (Attucci, Fontani, Lenzi), espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di continuare ad avvalersi, fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;
- 2) di stabilire, per l'anno 2014, in due il numero delle rate della tassa sui rifiuti e individuare le seguenti scadenze per il versamento:
 - **30 aprile 2014** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2013;
 - **30 settembre 2014** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2014, dedotti gli importi del precedente acconto.
- 3) di stabilire che potranno essere effettuate ulteriori bollettazioni nel corso dell'anno al fine di recuperare eventuali nuove posizioni.
